

REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento dei loro addetti.

1. La Regione Toscana soprattutto mediante l'utilizzo delle risorse assicurate dal Fondo Sociale Europeo, dalla Legge 53/2000, dalla Legge 236/93, intende realizzare interventi finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - Accrescere l'adattabilità delle imprese attraverso interventi volti a promuovere all'interno del sistema produttivo regionale un contesto favorevole allo sviluppo di processi di innovazione, alla crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo e della domanda di capitale umano altamente qualificato con competenze tecnico-scientifiche;
 - Sostenere le politiche di ristrutturazione, riorganizzazione, miglioramento della qualità del lavoro e flessibilizzazione degli orari di lavoro nelle imprese;
 - Sostenere l'adattabilità e l'innalzamento delle competenze dei lavoratori dipendenti privati attraverso il rafforzamento e la diversificazione degli interventi di formazione continua, mediante diversi strumenti, con priorità alle categorie più esposte ai rischi di espulsione dal mercato del lavoro quali;
 - Contrastare le discriminazioni e i divari di genere e favorire le pari opportunità nel mondo del lavoro, con misure atte a sostenere i percorsi di riqualificazione e di sviluppo di carriera delle occupate, a supportarne la partecipazione al lavoro attraverso la diffusione di modelli organizzativi aziendali orientati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa e sostenendo il ritorno al lavoro dopo il periodo di assenza dovuto alla maternità;
 - Promuovere e sostenere processi di riduzione dell'orario di lavoro, definiti e concordati sulla base di accordi contrattuali
2. Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti alla formazione è pari a 45 milioni di euro.
/
3. Il presente regime rimane in vigore fino al 31.12.2013 ed è applicabile fino al 30.06.2014.
4. Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite in conformità all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per

categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 9.08.2008 (di seguito il 'Regolamento generale di esenzione').

5. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di **10 punti** percentuali, **senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 80%**, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

- e) lavoratore disabile¹.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché

¹ Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non sia un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
 - la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
6. La presente disciplina si applica ai progetti formativi impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dalla presente delibera.

7. Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 3 si definisce:

formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese e la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel catalogo regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel catalogo stesso. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione o dalla Provincia competente.

8. La forma che assumerà l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative.
9. I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono quelli ammissibili ai sensi della DGR 569/06 e s.m.i.
La somma dei costi di personale per i partecipanti al progetto formativo (voce B2.4.1 del PED) e di quelli relativi ai costi indiretti di struttura (macrovoce C del PED) è riconosciuta fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili e comunque pari al 50% del costo totale delle spese ammesse.

Per i parametri di costo si rinvia alla normativa vigente (DGR 569/2006 e s.m.i.)

10. I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati al perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1), e, individuati singolarmente, risultino giustificati tramite pertinente documentazione contabile.

11. Il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

12. Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 2 milioni di EURO, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione Europea per la sua approvazione.

13. Infine, il presente regime non si applica a:

- corsi di formazione individuati dagli articoli 14, paragrafo 2, lettera c) e 15, paragrafo 2 del Regolamento CE 1857/2006 sull'esenzione degli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nel settore agricolo, ovvero:
Articolo 14 - nell'ambito delle attività connesse allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità, risultano esclusi gli aiuti che coprono i costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di qualità;
Articolo 15 - nell'ambito delle attività connesse alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, risultano esclusi gli aiuti per i corsi di istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- progetti di piccola, media o grande impresa iniziati prima di presentare la domanda di aiuto;
- progetti di grande impresa, che, pur avendo presentato la domanda di aiuto prima dell'inizio del corso di formazione, non abbia anche dimostrato che l'aiuto alla formazione di cui al presente regime contribuisce ad aumentare la spesa prevista, in assenza di aiuto, per il corso di formazione o la sua portata in termini di corsi, ore o lavoratori coinvolti oppure dei tempi di realizzazione del progetto di formazione per il quale si richiede il contributo;
- progetti di imprese destinatarie di decisioni della Commissione Europea di recupero di aiuti incompatibili².

² Il riferimento è al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 160 del 12 Luglio 2007), sul questo si veda, in particolare l'ultimo paragrafo del presente allegato.

14. Per lo stesso progetto e le stesse spese ammissibili altri aiuti, purchè siano aiuti c.d. de minimis o ricadano comunque nell'ambito di applicazione del Regolamento generale di esenzione, possono essere cumulati con quelli concessi in virtù del presente regime solo se tale cumulo non dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella riportata nel presente regime.
15. Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del "de minimis". La scelta fra i due regimi viene effettuata dalle imprese che la comunicano all'amministrazione competente unitamente alla presentazione del progetto. In caso di mancata comunicazione, si applica la disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione.
16. La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto, si impegna a trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del Regolamento generale di esenzione.
17. La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime.
18. La Regione si impegna a trasmettere la "relazione annuale", di cui all'articolo 11 del Regolamento generale di esenzione relativa al presente regime d'aiuto.
19. La Regione si impegna a segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme agli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione.
20. La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

- 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
- 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
- 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
- 4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
- 5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

- 1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- 2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Di conseguenza, le imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato alla formazione devono presentare, all'atto della richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 del citato DPCM, avente ad oggetto la loro posizione rispetto agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili sopra elencati.

In allegato si forniscono i facsimili di dichiarazione, che devono essere obbligatoriamente allegati – a cura delle Amministrazioni ed enti competenti alla loro emanazione – agli avvisi pubblici che prevedono la concessione di contributi qualificabili come aiuti all'occupazione. Nello stesso tempo tali Amministrazioni ed enti devono integrare gli avvisi pubblici pertinenti con l'informazione in merito al DPCM citato e agli adempimenti a carico delle imprese, secondo quanto illustrato in questo punto.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione entro i termini stabiliti comporta la non ammissibilità dell'impresa al contributo concesso.

21. Le imprese che richiedono contributi qualificabili come aiuti alla formazione devono produrre la dichiarazione sostitutiva nel modo che segue:

- Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato A;
- Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato B;
- Salvo quanto disposto dai due precedenti punti, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato C;

- Salvo quanto disposto dai primi due punti, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato D.

DICHIARAZIONE ALLEGATO A

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

DICHIARAZIONE ALLEGATO B

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

DICHIARAZIONE ALLEGATO C

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di aver rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce facendo riferimento alle indicazioni riportate al punto "Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007" del presente atto] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

DICHIARAZIONE ALLEGATO D

Il sottoscritto [*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [*dati relativi all'impresa*]

Denominazione

Sede

[*oppure*]

2. Rappresentante legale della Società [*dati relativi alla Società*]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *[indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]*

.....

Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce facendo riferimento alle indicazioni riportate al punto "Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007" del presente atto] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)